

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Candiolo ad uso agricolo, chiesta dalla Comunione Utenti rappresentata dal Sig. Sella Riccardo.

(pratica n. 010512 - codice utenza TO11801) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 3917 in data 28.6.2024; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-00157 e TO-P-00158.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di prendere atto della rinuncia e avvenuta chiusura del pozzo ubicato in Comune di Candiolo, Foglio n. 12, Part. n. 171, codice univoco TO-P-00156, eseguita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato E del regolamento regionale in oggetto;
- 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire - ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - alla Comunione di Utenti rappresentata dal Sig. Sella Riccardo – *omissis* -, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 50.84.20 di terreno agricolo (*uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*), estratta da n. 2 pozzi ubicati in Comune di Candiolo, codici id. univoci TO-P-00157 e TO-P-00158, identificati in premessa (nr. pr. **010512** - codice utenza **TO11801**);
- 3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 4) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e quindi fino al 10.8.2039, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 7) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 8) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.
(...omissis)